

Comunicazione n. DIN/7026241 del 29-03-2007

Inviata al sig. ..., e p.c. alla società ... spa

Oggetto: Sig. Risposta a quesito

Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta il ..., con cui la S.V. ha richiesto alla scrivente di pronunciarsi in ordine alla compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la attività di amministratore di sostegno.

Nella suddetta nota la S.V. ha segnalato di essere stata nominata, con decreto del giudice tutelare del tribunale di Roma, amministratore di sostegno di un soggetto affetto da una grave menomazione psichica, "autorizzandol[a] a compiere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto, gli atti civili di ordinaria amministrazione".

In particolare, nella stessa nota la S.V. ha rappresentato che la banca per cui opera avrebbe sollevato obiezioni "dovute anche dal nostro regolamento interno, riguardo all'eventuale conflittualità della mia posizione di promotore finanziario-amministratore di sostegno (...)".

Al riguardo, con nota del ..., [... banca X ...], facendo seguito ad una richiesta della scrivente, ha trasmesso copia del "Codice di comportamento per gli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Dipendenti, Collaboratori esterni e Promotori finanziari", ove, tra gli altri, al punto n. 8¹ è disposto che "I componenti gli organi amministrativi o di controllo, i dipendenti, i promotori finanziari ed i collaboratori dell'intermediario non possono accettare dai clienti incarichi o procure, anche ai fini della domiciliazione" ed "è pertanto fatto divieto alla Banca stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con investitori che intendano a tale scopo avvalersi dei soggetti identificati nel comma precedente".

Ciò premesso, si ritiene che il caso in esame, più che interessare profili di compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di amministratore di sostegno, di cui all'art. 94 del Regolamento Consob n. 11522/98², inerisca direttamente il rapporto intercorrente tra la S.V. e l'intermediario mandante in relazione a quanto da questa stabilito nel suo codice interno di comportamento.

Al riguardo, si osserva che il nuovo istituto dell'amministratore di sostegno³ è riconducibile nell'ambito della categoria dell'ufficio di diritto privato della rappresentanza diretta, la cui sostanza

_

Si tratta del punto rubricato "Rapporti con gli investitori che intendano avvalersi, quali procuratori o incaricati, d'amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari dell'intermediario".

L'art., 94 citato così recita: "L'attività di promotore è incompatibile: a) con l'esercizio dell'attività di

consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera)), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo; b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403 -bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati; c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore; d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore; e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio; f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".

³ Tale istituto, introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 recante "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo 1, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di



consiste nell'esplicare in nome proprio un'attività nell'interesse altrui (*rectius*, il cliente/beneficiario dell'amministrazione di sostegno) in obbedienza ad un dovere ed in forza di un potere proprio (che deriva dalla nomina). Il decreto autorizzativo della procura di sostegno, in sostanza, assume il contenuto di una vera e propria procura generale che consente alla S.V. di divenire una sorta di "*alter ego*" del rappresentato in grado di compiere in nome e per conto di costui qualsivoglia atto.

In relazione a quanto sopra rappresentato, il divieto di accettare incarichi o procure dai clienti, stabilito al suddetto punto n. 8 del codice di comportamento, potrebbe riferirsi, in assenza di una espressa previsione chiarificatrice del codice interno di comportamento della Banca, anche all'ipotesi quivi in esame in cui l'incarico o la procura è conferito dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 404 c.c., "su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'art. 406 c.c." (tra gli altri, "[i] parenti entro il quarto grado" del beneficiario⁴, a causa dello stato di "infermità ovvero della menomazione fisica o psichica" da cui è affetto lo stesso beneficiario.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 95, colma 1, del Regolamento Consob n. 11522/98, i promotori finanziari devono rispettare "le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico", sulla scorta della documentazione acquisita, si ritiene che l'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno da parte della S.V. potrebbe violare il codice interno di comportamento adottato dalla Banca e, conseguentemente, l'art. 95 citato.

CONSOB

F. Macaluso A. Rosati

inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", è disciplinato dagli artt. 494-413 del codice civile.

In particolare, nel caso oggetto della presente richiesta di parere, la nomina della S.V. in qualità di amministratore di sostegno è avvenuta dietro ricorso depositato il 15 giugno 2006 dalla madre del soggetto assistito "deducendo che il figlio è persona affetta da ritardo intellettivo che ne compromette la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali".

⁴ L'art. 406 c.c., infatti, così recita: "Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche s'e minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417". L'art. 417 c.c., a sua volta, così dispone: "L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero".